

Importante sentenza della Sezione Giurisdizionale della Toscana della Corte dei Conti

Con la recentissima [sentenza n. 373 del 12.7.2012](#) della Sezione Giurisdizionale della Toscana della Corte dei Conti salgono a **29** (sic!) le pronunce della Corte dei Conti favorevoli al computo in quota "A" della maggiorazione ex comma 4 CCNL 16.5.2001 (Sezioni Riunite, n. 2/09; Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, nn. 674/10 e 25/12; Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, n.432/09; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, nn. 929/2008, 686/09, 688/09, 804/09, 207/10, 294/10, 500/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/12; Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, nn. 22/10, 134/10, 188/10 e 84/11; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1426/11; Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 2162/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, n. 1854/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, nn. 973/09 e 264/11; Sezione Giurisdizionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nn. 349/08, 9/09 e 10/09; Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, nn. 229/12 e 373/12).

Con la citata sentenza n. 373/12, la Sezione Giurisdizionale della Toscana ha stabilito che:
".....l'indennità o retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n.334/97, è pensionabile (art.13, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.503/92) e, quindi, non può dubitarsi che anche la relativa maggiorazione che ne costituisce parte variabile partecipa della medesima natura previdenziale della parte fissa (in tal senso, correttamente, l'informativa INPDAP n. 20 del 13 febbraio 2002) (v. Sez. Lazio sent. 1624/2011).In questo senso, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 2/2009/QM, hanno stabilito che, proprio in relazione alla circolare INPDAP del 13.2.2002, la maggiorazione è riferita ad un emolumento già utile a pensione nella prima quota, o quota "A". D'altronde, la stesse esegesi della norma ex art. 41, comma 4, del CCNL sopra richiamato, depone per una sicura equiparazione della natura della retribuzione di posizione e di quella della maggiorazione della stessa, atteso che mentre la prima è variabile solo nella parte relativa alle dimensioni dell'Ente e alle funzioni connesse, la seconda trova motivi di varianza solo nei parametri rinvenibili nei contratti e la sua eventualità è condizionata dalle risorse disponibili, ma questo nulla muta in ordine alla sua natura e quiescibilità che sconta, ovviamente, la stessa natura della retribuzione di cui è maggiorazione".

Appare, perciò, sempre più inverosimile che l'INPS persista nel mantenere in vita la nota operativa dell'ex INPDAP n. 11/06 per soli motivi di ordine economico a scapito del diritto.

Carmelo Carlino e Vito Continella